



Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

D.L. 39/2025 / A.C. 2333-A

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2333-A
D.L.	39/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Iniziativa:	Governativa

Contenuto

Il [decreto-legge n. 39 del 2025](#), avente ad oggetto "**Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali**", si compone di due articoli.

L'**articolo 1** dispone, al **comma 1**, con riguardo alle **imprese di medie dimensioni** e alle **piccole e microimprese**, la **proroga** del termine entro cui stipulare i **contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, **direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale.

Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al:

- **1° ottobre 2025** per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della [Raccomandazione 2003/361 CE della Commissione del 6 maggio 2003](#) (come precisato nel corso dell'esame in sede referente, sostituendo il richiamo alla [direttiva \(UE\) 2023/2775](#), originariamente contenuto nel testo del decreto-legge);
- **31 dicembre 2025** per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione medesima.

Sul punto, si segnala che la citata Raccomandazione reca le definizioni di microimprese, di piccole e medie imprese ai fini della concessione degli aiuti di Stato. Specificamente, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Peraltro, si definisce, nella categoria delle PMI:

- **piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **microimpresa**: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Con riguardo alla medesima questione, si ricorda, inoltre, che l'[articolo 3](#) della direttiva (UE) 2013/34, modificato dalla direttiva (UE) 2023/2775, fornisce le definizioni di microimpresa, piccola impresa e impresa di medie dimensioni. In particolare, affinché rientrino in tali categorie, è necessario che le imprese, alla data di chiusura del bilancio, non superino i limiti numerici di almeno due dei tre criteri rappresentati dal totale dello stato patrimoniale, dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e dal numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:

- **microimpresa**:
 - totale dello stato patrimoniale: 450 mila euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 mila euro;
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- **piccola impresa**:
 - totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro;
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- **impresa di medie dimensioni** (non rientranti nelle precedenti categorie):
 - totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Dalla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione emerge che la numerosità della platea è la seguente:

- microimprese: n. 5.486.853;
- piccole imprese: n. 336.828;
- medie imprese: n. 43.734.

Sempre la relazione tecnica segnala che sono interessate dalla disposizione in esame anche 9.456 grandi imprese. Inoltre, la relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione osserva che la proroga suddetta muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro).

Al riguardo, si rammenta che le misure in materia di rischi catastrofali sono state introdotte dall'[articolo 1, commi 101 e seguenti](#), della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

In particolare, tale legge ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, **termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025** dall'[articolo 13, comma 1](#), del decreto-legge n. 202 del 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. La norma fa riferimento alle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. A tal proposito, in data 1° aprile 2025, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha pubblicato le prime indicazioni (FAQ) sulle tematiche connesse all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, nelle quali, tra le varie risposte, ha precisato che il riferimento a tali immobilizzazioni deve essere inteso come un mero rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione, a prescindere quindi dalla circostanza che siano o meno effettivamente indicati tra le immobilizzazioni in bilancio. Ne consegue che l'imprenditore è tenuto ad assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'articolo 2424 del codice civile, anche se sugli stessi l'impresa non vanta il diritto di proprietà. Per le ulteriori FAQ, si rinvia al [sito web](#) del MIMIT.

L'**inadempimento dell'obbligo** di assicurazione viene considerato ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale possono essere, altresì, stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

A tale proposito, con riferimento alle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto ministeriale n. 18 del 2025](#).

In caso di **accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre**, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro. Per contribuire all'efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, SACE S.p.A. può concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Successivamente la legge n. 193 del 2024 ha affidato all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, anche utilizzando a tale scopo il portale concernente le assicurazioni obbligatorie auto. Infine, si evidenzia che il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo è stato differito, con riferimento alle **imprese della pesca e dell'acquacoltura**, al **31 dicembre 2025** dall'[articolo 19, comma 1-quater](#), del decreto-legge n. 202 del 2024.

Il **comma 2** stabilisce che, per le imprese sopra menzionate, la disposizione (articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2024) secondo la quale l'**inadempimento dell'obbligo** di assicurazione viene **considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, **trova applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo**.

Il **comma 3** fa salvo il termine del **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775. Inoltre, con riferimento alle medesime imprese, la disposizione di cui al sopra citato articolo 1, comma 102, trova applicazione **decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo** (ossia dal 30 giugno 2025).

In merito, si ricorda che, ai sensi del già menzionato articolo 3 della direttiva (UE) 2013/34, modificato dalla direttiva (UE) 2023/2775, sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Al riguardo, il Governo, nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione, evidenzia che tale intervento ha il fine di evitare che l'imminenza dell'indiretta sanzione, costituita dalla perdita delle

agevolazioni, possa costringere le imprese in questione a stipulare senza adeguata ponderazione e comparazione o comunque agevolare comportamenti speculativi da parte delle imprese assicurative.

Il **comma 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, intervenendo sull'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, stabilisce il **parametro da assumere** ai fini della **determinazione del valore** dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il **valore di ricostruzione a nuovo**, per i beni mobili, con il **costo di rimpiazzo** e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il **costo di ripristino delle condizioni**.

In merito, si evidenzia che l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 18 del 2025 reca le seguenti definizioni:

- valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Il **comma 3-ter**, introdotto in sede referente, introduce una **deroga** per le **limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione** previste all'articolo 1, comma 104, della [legge n. 213 del 2023](#). Tale disposizione stabilisce che il contratto di assicurazione preveda un eventuale **scoperto o franchigia massima** pari al 15 per cento del danno e, altresì, che si applichino **premi in misura proporzionale al rischio**. Con la novella in oggetto, il legislatore **esclude** l'applicabilità di tali limiti alle **grandi imprese**, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera o), del [decreto](#) del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* n.18 del 2025, e alle **società controllate e collegate** che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di **assicurazione** globale relativo **all'intero gruppo** aziendale.

Si sottolinea che la definizione di grandi imprese secondo il decreto ministeriale richiamato verte su due elementi che devono essere presenti alla data di chiusura del bilancio:

- **fatturato** superiore a **150 milioni** di euro;
- numero di **dipendenti** pari almeno a **500**.

Il **comma 3-quater**, introdotto in sede referente, prevede, inserendo un ulteriore periodo al comma 105-bis della legge n. 213 del 2023, che il **Garante per la sorveglianza dei prezzi**, collaborando con IVASS, **monitori i contratti assicurativi** offerti dalle compagnie, al fine di evitare e ridurre fenomeni speculativi sui premi assicurativi. La verifica e il controllo potranno essere sollecitati anche su **segnalazione delle imprese obbligate** alla stipula dei contratti in oggetto.

Si ricorda che il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato istituito con la legge finanziaria per il 2008 ([legge n. 244 del 2007](#)) e ha la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché di verificare le segnalazioni ricevute dalle associazioni di consumatori e avviare indagini conoscitive sull'andamento dei prezzi di determinati beni e servizi.

Il **comma 3-quinquies**, introdotto in sede referente, novella l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare **esclusivamente** gli immobili:

- **costruiti o ampliati** sulla base di un **valido titolo edilizio** ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
- **oggetto di sanatoria** o per i quali **sia in corso** un procedimento di sanatoria o di condono.

La medesima disposizione **esclude**, inoltre, relativamente agli **immobili non assicurabili** alla luce di quanto sopra, la spettanza di **indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Sul punto, si rammenta che il vigente secondo periodo del citato articolo 1, comma 106, esonera dall'obbligo di assicurazione le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il **comma 3-sexies**, anch'esso **introdotto in sede referente**, aggiunge un nuovo periodo all'[articolo 1-bis, comma 2](#), del decreto-legge n. 155 del 2024, stabilendo che l'**indennizzo** spettante in caso di evento catastrofale di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 213 del 2023 sia **corrisposto al proprietario** del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, **comunicando al proprietario la stipulazione della polizza**.

A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 1-bis, al comma 2, prevede che la copertura assicurativa di cui al già menzionato articolo 1, comma 101, abbia ad oggetto i beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

La norma, peraltro, prevede che l'indennizzo percepito debba essere utilizzato **esclusivamente per il ripristino** dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora tale vincolo **non sia rispettato**, l'imprenditore ha comunque diritto a una **somma corrispondente al lucro cessante** per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale **nel limite del 40 per cento** dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1891, comma 4, del codice civile, viene riconosciuto all'imprenditore **privilegio** relativamente al **rimborso dei premi pagati** all'assicuratore e delle **spese del contratto**, nonché alle **somme predette**.

Al riguardo, si segnala che, ai sensi del suddetto articolo 1891, comma 4, in caso di assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge **entri in vigore il giorno stesso** della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è, dunque, vigente dal **31 marzo 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è accompagnato dalla necessaria relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sulla medesima materia è intervenuto il [decreto-legge n. 202 del 2024](#) (articolo 13, comma 1) al fine di prorogare dal 31 dicembre 2024 **al 31 marzo 2025** i termini di decorrenza dell'obbligo assicurativo per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La proroga della disposizione in oggetto appare necessaria ed urgente in quanto, in mancanza, l'obbligo assicurativo, sopra descritto, sarebbe decorso dalla data del 31 marzo 2025.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia assicurativa rientra tra le materie di cui all'**articolo 117, comma 2, lettera I)**, ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

Senato: Dossier n. 461/1
Camera: Progetti di legge n. 428 /1
6 maggio 2025

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✉ SR_Studi
Camera	Servizio Studi	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✉ CD_finanze
	Dipartimento Finanze		
	Servizio Studi	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✉ CD_ambiente
	Dipartimento Ambiente		